



Bisceglie, 22 marzo 2018

## LEGGE 104/92 e PERMESSI RETRIBUITI

Consistono nella possibilità per il lavoratore con disabilità grave o il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave di beneficiare di permessi retribuiti, assentandosi quindi dal lavoro, per 3 giorni al mese o per alcune ore nell'arco della giornata lavorativa, così come previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Coloro che possono beneficiare di questi permessi, sono:

- il lavoratore disabile;
- il lavoratore che assiste un proprio figlio con disabilità;
- il lavoratore che assiste un parente o affine (entro il 3<sup>a</sup> grado di parentela) con disabilità; a tale proposito ricordiamo che sono parenti entro il 3<sup>a</sup> grado: fratello, sorella, zio, zia, nonno, nonna, nipote, pronipote. Sono affini entro il 3<sup>a</sup> grado: coniugi dei parenti entro il 3<sup>a</sup> grado come sopra definiti. Si ricorda in proposito che la Legge n. 76/2016, cosiddetta Legge Cirinnà, avendo equiparato la figura di coniuge anche all'unito civilmente, di fatto, estende anche a quest'ultimo l'accesso ai permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 al fine di assistenza dell'unito civilmente.

I permessi sono quindi, di fatto, riconosciuti in dipendenza di una disabilità accertata da apposita commissione medica e il diritto rimane inviolabile fintanto che le condizioni "fisiche" rimarranno tali da decretarne il diritto.

Pur conservando, pertanto, impregiudicati i diritti a beneficiare dei permessi sia in prima istanza di riconoscimento sia in caso di modifiche che intervengono nell'ambito del rapporto di lavoro è necessario seguire una prassi.

*Dott. Francesco Pedone*

